



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 369/18/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 15/18/SIR
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA NTT DATA ITALIA SPA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 24-BIS, COMMA 11, DEL DECRETO LEGGE
22 GIUGNO 2012, N.83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
7 AGOSTO 2012, N.134 A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA
LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2017-2019"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 1/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. n. 15/18/SIR del 7 maggio 2018;

VISTA la memoria difensiva ex articolo 18 della legge n. 689/1981 inviata in data 5 giugno 2018 dalla NTT Data Italia S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Deduzioni della società

Con la memoria difensiva ex art.18 della legge n. 689/1981, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 5 giugno 2018, la società NTT Data Italia S.p.A, ha inteso chiarire come non ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base delle seguenti argomentazioni.

La NTT Data Italia S.p.A., sebbene abbia indicato nel novero dell’oggetto sociale anche i servizi di *contact center*, non rientra tra i soggetti tenuti a presentare la domanda d’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione in quanto non svolge effettivamente l’attività di *call center*, almeno a far data dal 1° gennaio 2017 e comunque dall’entrata in vigore dell’obbligo d’iscrizione al ROC per gli operatori di *call center* previsto dall’articolo 1, comma 243, della legge 232/2016, dedicando il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

proprio *business* ad attività di progettazione, sviluppo, integrazione e distribuzione dei sistemi informativi e soluzioni software in rete e gestione di strutture informatizzate, fornendo la relativa assistenza e consulenza.

Con l'intento di chiarire la natura giuridica delle sue attività la stessa Società ha prodotto all'Autorità, in allegato alla suindicata memoria difensiva, la dichiarazione dell'Organo di revisione contabile tesa a precisare l'effettivo perimetro delle attività svolte dalla "NTT Data Italia S.p.A.".

Dalla predetta documentazione, emerge che a partire dalla data del 1° gennaio 2017 e fino alla data della sottoscrizione del 24 maggio 2018, la Società in parola non ha posto in essere attività classificabili tra quelle rientranti tra le attività di call center svolte attraverso numerazioni nazionali. Inoltre, si desume che la suddetta Società non risulta essere affidataria di servizi di call center.

Al fine di precisare ulteriormente l'area dell'operatività in cui la predetta Società svolge l'attività imprenditoriale, giova fare riferimento ad altro documento prodotto dalla "Società NTT Data Italia S.p.A." ed allegato ai summenzionati scritti difensivi. Ci si riferisce, in particolare, all'atto di costituzione e difesa prodotto dall'INPS nel giudizio che ha visto l'Istituto nazionale di previdenza contrapposto alla "COVISIAN S.p.A.", mandataria del "Raggruppamento tecnico di imprese" (RTI) che riunisce le società: "Transcom Worldwide S.p.A.", "Almaviva Contact S.p.A." e "Fastweb S.p.A.". Va, a riguardo, chiarito che il suddetto "RTI" aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio al fine di ottenere un provvedimento di annullamento della determinazione adottata, in data 31 gennaio 2018, dall'INPS - Direzione centrale Acquisti e Appalti riguardante, specificamente, l'approvazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura aperta di affidamento della fornitura del servizio di *contact center* "INPS-Equitalia", nella parte in cui è stata accolta l'ammissione alla gara dei concorrenti "RTI GPI S.p.A. – Nethex Care S.p.A. – NTT Data Italia S.p.A.".

Per quanto di interesse del presente procedimento sanzionatorio va precisato, a tal proposito, che la "Covisian S.p.A." contestava la violazione dell'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto legge n. 83/2012, a causa del mancato possesso da parte della "NTT Data Italia S.p.A." del requisito soggettivo dell'iscrizione al ROC necessario per lo svolgimento di attività di *call center*.

Dall'esame del suddetto atto di costituzione e difesa, prodotto dall' "INPS" nell'ambito del suindicato giudizio (e allegato agli scritti difensivi presentati all'Autorità dalla "NTT Data Italia S.p.A." in questo procedimento sanzionatorio), si



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rileva, anzitutto, che l'oggetto del contratto di appalto era costituito sia dallo svolgimento del "servizio operatori" (qualificante, in senso stretto, l'attività di call center), sia dall'implementazione, gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica a supporto del suindicato servizio.

Ed è proprio in relazione a quest'ultimo, secondo profilo che la predetta Società "NTT Data Italia S.p.A." ha partecipato al bando già precisato in precedenza quale impresa componente del sopra descritto "Raggruppamento temporaneo di imprese" (RTI); Raggruppamento nel quale la suddetta Società NTT Data Italia S.p.A. avrebbe dovuto assolvere alle funzioni di implementazione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica del *call center*; mentre il summenzionato "servizio operatori" rientrava tra le attività di pertinenza della società mandataria "GPI S.p.A." ed, in parte, della mandante "Nethex Care S.p.A."

Dalla predetta nota dell'INPS, si rileva, altresì, che l'iscrizione al ROC, prevista, in via di principio, dalle norme di appalto, non assurge a requisito soggettivo di partecipazione alla stessa gara di appalto per l'impresa di cui trattasi ("NTT Data Italia" S.p.A.) sottoposta al presente procedimento sanzionatorio. Ciò in quanto, per lo svolgimento legittimo delle suddette attività di implementazione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, non sussiste l'obbligo di iscrizione al ROC; obbligo, invece, sussistente per i soggetti che intendono svolgere le attività di *call center*.

2. Valutazioni dell'Autorità:

Dagli elementi fattuali e documentali, complessivamente, forniti dalla parte nel presente procedimento (scritti difensivi e relativi allegati, tra cui si richiamano, espressamente, la dichiarazione dell'Organo di revisione contabile della Società predetta e le note difensive prodotte dall'INPS nel summenzionato procedimento giurisdizionale incardinato dinanzi al Tar del Lazio) si rileva, quindi, che la Società "NTT Data Italia S.p.A." non svolge, in modo abituale e professionale, attività inquadrabili tra quelle di *call center*. Quest'ultima Società svolge, invece, attività di progettazione, sviluppo, integrazione e distribuzione dei sistemi informativi, curando, altresì, la fornitura di soluzioni software in rete e la gestione di strutture informatizzate.

Alla luce delle valutazioni di fatto e di diritto precedentemente rappresentate ed essenzialmente desumibili dall'esame della documentazione prodotta, si rileva, pertanto, l'insussistenza dei presupposti necessari per poter procedere all'irrogazione della sanzione prevista per la violazione dell'articolo 24-bis, comma 11 del decreto legge n. 83/2012;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 15/18/SIR avviato nei confronti della NTT Data Italia S.p.A. - C.F. 00513990010.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi